

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria (D.L. Competitività)

Titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

Il decreto-legge in titolo, già modificato nel corso dell'esame al Senato, è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole)

L'**articolo 1**, al **comma 1**, dispone che l'attività di vigilanza nel settore agroalimentare debba essere svolta in forma coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dalla normativa comunitaria.

Il **comma 2** prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del **registro unico dei controlli ispettivi**.

Il **comma 3** prevede l'**applicazione** dell'istituto della **diffida a tutte le infrazioni in materia agroalimentare** punite con sanzione amministrativa pecuniaria; il Senato ha soppresso il disposto secondo il quale l'applicazione della diffida era limitata alle infrazioni di **lieve entità** ed ha specificato cosa debba intendersi per violazioni sanabili.

Il **comma 3-bis** abroga specifiche disposizioni che prevedono l'applicazione dell'istituto in esame alla normativa relativa alla commercializzazione dell'olio di oliva e dei fertilizzanti.

Il **comma 4** prevede, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, una riduzione del 30 per cento della sanzione in caso di **adempimento volontario** entro 5 giorni dalla contestazione. La disposizione si applica anche alle violazioni contestate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)

Il **comma 1** dispone che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Il **comma 2** considera assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria nel caso in cui le imprese agricole siano in possesso per l'esercizio dell'attività di autorizzazioni o nulla osta sanitario, di registrazione o di comunicazione inizio attività d'impresa.

Il **nuovo comma 3** dispone che per le piccole e medie imprese agricole, nei contratti di rete, formati da imprese agricole singole ed associate, **la produzione agricola** derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Il **comma 4** abroga, per i magazzini di deposito all'ingrosso di burro, sia la prescritta iscrizione presso le Camere di commercio e la preventiva comunicazione all'ICQRF, sia la comunicazione di chiusura e cancellazione dei medesimi depositi alle medesime di Commercio.

Il **comma 5** dispone la dematerializzazione e la realizzazione dei registri dei prodotti vitivinicoli e la realizzazione degli stessi nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

I **commi 6-9** dispongono la dematerializzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dei seguenti registri di carico e scarico:

relativi agli sfarinati e paste alimentari, nonché relative materie prime, destinati all'esportazione (**comma 6**);

relativi alla materia prima impiegata nella produzione del burro e ai tipi di burro ottenuti (**comma 7**);
per i produttori, importatori e grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio impiegati nel settore vitivinicolo (**comma 8**);

per il latte in polvere (**comma 9**).

All'attuazione dei commi da 5 a 9 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare e fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (**comma 10**).

Il **comma 11** abroga la norma che prevede particolari sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari.

Il **comma 12** dispone l'esonero dall'obbligo di disporre del titolo di conduzione - ai fini della costituzione del fascicolo aziendale - per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole che operano su terreni agricoli montani di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati.

Il **comma 13** reca una norma di interpretazione autentica relativamente ai controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali, secondo la quale non sono considerati depositi alimentari gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di imprenditori agricoli e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

Il **comma 14** reca semplificazioni per la circolazione e l'utilizzo delle macchine agricole, consentendo alle organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, nonché alle organizzazioni professionali **di rappresentanza delle cooperative agricole**, secondo quanto aggiunto **durante l'esame presso le Commissioni riunite**, di attivare le procedure di collegamento al sistema di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'immatricolazione e la gestione delle relative situazioni giuridiche.

Il **comma 16** reca una norma di interpretazione autentica relativamente alle competenze degli iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici, al fine di prevedere che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.

Articolo 1-ter

(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura)

L'**articolo 1-ter** ai **commi da 1 a 6** prevede l'istituzione di un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Il **comma 7** attribuisce ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) una ulteriore competenza, che consiste nell'accertare ed attestare fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.

Articolo 2

(Semplificazioni per il settore vitivinicolo)

L'**articolo 2**, al **comma 1**, prevede alcune modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato. In particolare:

alla lettera *a*) introduce la comunicazione al posto dell'autorizzazione per la produzione di mosto cotto;

alla lettera *b*) introduce la necessità di una mera comunicazione per l'utilizzo di saccarosio, alcol etilico, coloranti, edulcoranti e aromi consentiti nella preparazione di bevande spiritose;

alla lettera *c*) consente a date condizioni la detenzione, altrimenti vietata, di acquavite, alcole e altre bevande spiritose nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini (il testo del decreto-legge prevede che i locali siano intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa; al Senato tale specifica è stata soppressa)

alla lettera *d*) sottrae alla disciplina dell'autorizzazione l'istituzione - da parte delle distillerie - dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione;

alla lettera *d)-bis* prevede che per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato a 4 per cento in volume;

alla lettera *e*) introduce talune semplificazioni al regime delle sostanze ammesse per uso enologico;

alla lettera *h*) si reca il conseguente adeguamento della disciplina sanzionatoria;

la lettera *f*) si rimuove il divieto di detenere nella cantina sostanze utilizzate per l'igiene dei locali e, al contempo, elimina le disposizioni specifiche dettate per i prodotti per la pulizia dei locali, dei recipienti e degli attrezzi della cantina;

la lettera *g*) è finalizzata ad una dematerializzazione dei registri - per i produttori, degli importatori e dei grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio;

infine, la lettera *i*) abroga la diffida per le infrazioni minori nel settore vitivinicolo in ragione

dell'introduzione dell'istituto generale della diffida per tutti gli illeciti agroalimentari contenuta nell'articolo 1, comma 3 del decreto legge in esame.

Al Senato sono stati aggiunti all'articolo 2 in esame due ulteriori commi:

il **comma 1-bis** prevede che per i titolari di stabilimenti enologici con una produzione inferiore a 50 ettolitri l'obbligo di tenuta del registro può considerarsi assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e di giacenza;

il **comma 1-ter modifica la normativa in vigore** nella parte relativa al divieto di utilizzo delle denominazioni DOCG, DOC e IGT per i vini ottenuti da vitigni non classificati idonei alla coltivazione o che derivano da ibridi interspecifici tra la *vitis vinifera* e le altre specie americane o asiatiche. Tale divieto resta riferito alle denominazioni DOCG e DOC mentre per le IGT si specifica che è consentito l'uso non solo delle varietà in osservazione (già previsto) ma anche delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino.

Articolo 3, commi 1-6

(Crediti di imposta per lo sviluppo del commercio elettronico e di nuovi prodotti a favore delle imprese agricole)

L'**articolo 3**, ai **commi 1-3** prevede **due** nuovi **crediti d'imposta**:

uno, **per nuovi investimenti** da parte di imprese agricole, agroalimentari e che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura finalizzati alla realizzazione e l'ampliamento di **infrastrutture informatiche** per il potenziamento del commercio elettronico di prodotti agroalimentari. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, nella misura del 40% delle spese e non può comunque essere superiore a 50.000 euro. Il limite di spesa per tale credito è di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016 (articolo 3, commi 1-2 e 5);

l'altro, per **nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti**, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la **cooperazione di filiera** (reti d'impresa di produzione agroalimentare), sostenute dalle imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, nella misura del 40% delle spese e non può comunque essere superiore a 400.000 euro.

Il limite di spesa per tale credito è 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016 (**commi 3-5**).

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato aggiunto un **nuovo comma 4-bis**, il quale dispone che, per le **grandi imprese agricole il credito di imposta si applicherà nell'ambito del regime de minimis** (cfr. Reg. 1407/2013 e 1408/2013): per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli entro i 200 mila euro e per quelle di produzione primaria entro i 15 mila euro.

Le soglie di credito di imposta previste dalla norma si applicano invece alle piccole e medie imprese (fino a 250 addetti e 50 milioni di fatturato) per le quali vale il regime di esenzione di cui al Reg. 702/2014.

In conseguenza di tale modifica, il **comma 6** dell'articolo - che subordina il riconoscimento dei crediti di imposta all'autorizzazione della Commissione UE - **è stato sostituito** con una nuova previsione secondo la quale **il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti europei in materia di aiuti compatibili con il mercato interno**.

Articolo 3, commi 7-9

(Norme in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari)

Il **comma 7** reca disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura, mediante una procedura di consultazione per la quale il **comma 8** prevede un termine di un mese dall'entrata in vigore del decreto legge, mentre il **comma 9** prevede che i decreti attuativi della legge sull'etichettatura siano adottati entro sei mesi.

Articolo 3, comma 10

(Fondo finanziamento programmi nazionali distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

Il **comma 10 include**, tra le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, quella di **garantire l'efficientamento della filiera della produzione e della distribuzione di prodotti alimentari**.

Articolo 4, commi 1-7

(Nuove norme sulla produzione di mozzarella di bufala campana e sulla tracciabilità del latte bufalino)

L'**articolo 4, commi da 1 a 3** il **nuovo comma 5-bis** e il **comma 7**, recano nuove disposizioni sulla: produzione della **Mozzarella di bufala campana** a denominazione di origine protetta, disponendo che la produzione di formaggi e preparati alimentari, realizzati con latte o derivati del latte diverso da quello bufalino proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP in questione, siano prodotti in un luogo differente rispetto a quello in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP;

tracciabilità dei latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, sostitutive dalla disciplina attualmente vigente in materia.

I **commi da 4 a 6** dispongono sanzioni varie per chi viola gli obblighi introdotti dalla nuova disciplina.

Articolo 4, comma 8

(Sanzioni penali per violazione di divieti di coltivazione)

Il **comma 8 dell'articolo 4** introduce il delitto, punito con la multa da 25.000 euro a 50.000 euro, di violazione dei divieti di coltivazione previsti dalla normativa europea in materia di sicurezza alimentare sul territorio dell'UE. Il fine della misura risulta essere quello di rendere effettivi i divieti ed i limiti imposti per la coltivazione di OGM sul territorio.

Articolo 5

(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

I **commi da 1 a 12** dell'**articolo 5** riguardano una misura sperimentale di **incentivo alle assunzioni** da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre, i successivi **commi 13 e 14** consentono, ai produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP- nonché **alle società agricole**, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento a talune categorie di lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.

Articolo 6

(Rete del lavoro agricolo di qualità)

L'**articolo 6** prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una **Rete del lavoro agricolo di qualità**, alla quale possono partecipare, su istanza, le imprese agricole che siano in possesso di determinati requisiti di regolarità sotto il profilo lavoristico, previdenziale e tributario. Si pone, di conseguenza, il principio che l'attività di vigilanza, nel settore agricolo, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete suddetta.

Articolo 6-bis

(Disposizioni per i contratti di rete)

L'**articolo 6-bis, comma 1**, dispone che le risorse del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)** siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete, per le finalità proprie del medesimo contratto.

Il **comma 2** stabilisce che le imprese agricole, alimentari e forestali aderenti a contratti di rete, per le finalità ad esso connesse, possono accedere prioritariamente - a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione - alle risorse previste per i **programmi di sviluppo rurale regionale e nazionale** nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

Articolo 7, commi 1-2

(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori)

L'**articolo 7** riconosce al **comma 1** ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli - **diversi da quelli di proprietà dei genitori** entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. È stato, poi, precisato che occorre che il contratto di affitto sia redatto in forma scritta.

Tale disposizione, ai sensi del **comma 2**, si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto nel medesimo anno.

Articolo 7, commi 3-4 **(Ulteriori misure di fiscalità agricola)**

Il **comma 3** abroga l'articolo 31, comma 1, del TUIR, che disponeva, in caso di mancata coltivazione di un fondo per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, la computazione del reddito dominicale per il 30 per cento.

Il **comma 4** interviene sulla **rivalutazione dei redditi dominicale e agrario** ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, portando dal **15 al 30 per cento** l'entità della predetta rivalutazione **nel periodo d'imposta 2015**, e mettendola **a regime**, nella misura del **7 per cento**, a decorrere dal periodo d'imposta **2016**. La misura della rivalutazione del 15 per cento è mantenuta ferma per il 2013 e 2014.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è confermata al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e invece portata al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.

Ai fini della determinazione dell'acconto per gli anni 2013, 2015 ed il 2016, i contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni.

Articolo 7-bis **(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)**

L'**articolo 7-bis** interviene in riforma della disciplina degli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli contenuta nel **Capo III del Titolo I del D.Lgs. n. 185/2000**.

Il nuovo **articolo 10**, al **comma 1**, stabilisce le tipologie **dei benefici**, consistenti in **mutui agevolati a tasso zero**. Vengono dunque **eliminati** con la riforma qui in esame **i contributi a fondo perduto**.

L'**articolo 10-bis** indica i soggetti beneficiari delle agevolazioni. I **nuovi requisiti soggettivi** previsti sembrano **per taluni aspetti più restrittivi** rispetto a quelli vigenti: in particolare, si prevede che debba trattarsi di imprese subentranti costituite da non più di sei mesi, e di imprese che esercitano l'attività agricola in via esclusiva. Dall'altro lato, però, si innalza da 39 a 40 anni il limite di età degli imprenditori giovanili.

L'**articolo 10-ter** concerne i **progetti finanziabili**: sono finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a **1,5 milioni** di euro - **in luogo** dell'attuale **milione di euro** circa al netto dell'IVA - nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'**articolo 10-quater** conferma che la concessione delle agevolazioni è disposta a valere sulle risorse della delibera del CIPE n. 62 del 2 agosto 2002 e introduce la previsione che le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.

Alle domande di accesso alle agevolazioni presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Nuovo articolo 7-ter **(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari)**

Il **nuovo articolo 7-ter** estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione.

Articolo 16, commi 1-3-bis **(Fauna selvatica e per il prelievo venatorio. Istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea)**

L'**articolo 16, commi da 1 a 3-bis**, interviene in vario modo sulla **legge n. 157/1992**.

In particolare, il **comma 1** interviene sulla disciplina della **cattura temporanea e dell'inanellamento**, al fine di prevedere che l'**autorizzazione alla gestione degli impianti** che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli debba essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga di cui all'articolo 19-bis.

I nuovi **commi 1-bis e 1-ter** prevedono che:

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con D.P.C.M., da adottarsi su proposta della Conferenza Stato-Regioni, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, siano definiti:

- a. i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione Europea e non proibiti;
- b. le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
- c. le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
- d. i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità (**comma 1-bis**).

entro sei mesi dall'adozione del predetto D.P.C.M., le Regioni adeguino la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto (**comma 1-ter**).

Il **comma 2** dell'articolo in esame integra la **disciplina dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria**, prevedendo che i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere **fino a 5 cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale**.

I **commi 3 e 3-bis** intervengono sui **divieti** di vendita detenzione e commercio di esemplari vivi e di caccia contenuti nella legge n. 157 (articolo 21).

Articolo 34-bis

(Disposizioni interpretative su esenzioni di accisa)

L'**articolo 34-bis** reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale in acque interne e lagunari.

Articolo 14, comma 8, lettere b) e b-sexies)

(Combustione di materiale vegetale)

La **lettera b)** del comma 8 **considera normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento** (in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) di **paglia, sfalci e potature**, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso nel rispetto di tutte le **condizioni** disciplinate nella norma.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite tale disposizione è stata modificata al fine di precisare che **la disposizione si applica ai soli materiali vegetali** (escludendo quindi le materie fecali).

La medesima disposizione è stata inoltre integrata al fine di **consentire**, ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o **vietare la combustione** del materiale vegetale in questione nei seguenti casi:

qualora sussistano **condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli**;

qualora dalla combustione possano derivare **rischi per l'incolumità e la salute**, con particolare riguardo al **rispetto dei livelli** annuali delle polveri sottili (**PM10**).

La **lettera b-sexies)** del comma 8 **esclude, per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato**, l'applicazione delle **sanzioni** riguardanti la combustione illecita di rifiuti.

Articolo 14, comma 8, lettera b-bis)

(Esclusione dalla disciplina sui rifiuti di particolari operazioni connesse ad eventi atmosferici)

La lettera **b-bis)** del comma 8 dell'articolo 14 esclude dalle attività di gestione dei rifiuti le **operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici**, ivi incluse mareggiate e piene.

Art. 14, comma 8, lettera b-ter)

(Utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio)

La lettera **b-ter)** del **comma 8 dell'articolo 14** introduce una disciplina dettagliata per l'**utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio**.